

concordato preventivo biennale CPB - prorogato .....	1
lavori di risanamento – tagli .....	1
altre novità fiscali per il 2025.....	2
imposta di bollo sulle fatture elettroniche .....	3

Rentri – un nuovo incubo burocratico? .....	4
patente a punti in edilizia .....	5
agevolazioni per le piccole imprese 2025 .....	6
rinvio attribuzione codice identificativo CIN...	6

## CONCORDATO PREVENTIVO BIENNALE CPB - PROROGATO

***Il termine per il CPB è scaduto lo scorso 31 ottobre ed è quindi stato prorogato al 12 dicembre 2024.***

Come ben sappiamo, nel caso del CPB si tratta di un accordo tra il contribuente e l'Agenzia delle entrate in merito all'ammontare della base imponibile dei redditi d'impresa e quelli provenienti da libera professione per gli anni 2024 e 2025. Sulla base dell'andamento dei profitti e del fatturato degli ultimi 3 anni, il fisco calcola l'utile d'esercizio previsto per gli anni 2024 e 2025 per l'impresa o il/la libero professionista.

**Se non avete aderito al CPB entro il 31 ottobre 2024 e intendete farlo, c'è ancora la possibilità di optarne per il 2024 e il 2025.**

## LAVORI DI RINSANAMENTO – TAGLI

***Le modifiche previste in materia di detrazioni fiscali per i lavori di ristrutturazione e risanamento possono ancora essere soggette a cambiamenti nel corso della discussione parlamentare sulla legge di bilancio 2025, ma si sta comunque delineando una loro notevole limitazione.***

### Detrazioni fiscali per lavori di manutenzione straordinaria e di ristrutturazione

La detrazione fiscale del 50% per i lavori di manutenzione straordinaria e di ristrutturazione verrà modificata come segue (massimo 96.000,00 euro per unità abitativa):

- per il **2025**: detrazione del 50% per le spese sostenute dal proprietario e dal titolare di un diritto reale per la propria abitazione principale. In tutti gli altri casi, la detrazione fiscale è pari al 36% (es. appartamenti sfitti/affittati, seconda casa).
- per il **2026 + 2027**: detrazione del 36% per le spese del proprietario e del titolare di un diritto reale per la propria abitazione principale. Per tutte le altre abitazioni del 30%.

### Novità Superbonus

Per i lavori effettuati da condomini o privati su edifici con 2-4 unità immobiliari, è stata prevista una proroga del bonus fiscale fino al 31 dicembre 2025 con una riduzione delle percentuali (2023 - 90%, 2024 - 70%, 2025 - 65%). Il progetto della Legge di Bilancio 2025 abolisce il super bonus, ad eccezione degli interventi con data di inizio lavori antecedente al 15 ottobre 2024.

Inoltre, le detrazioni fiscali per il 2023 possono essere ripartite retroattivamente su 10 anni.

### Detrazioni fiscali per lavori di efficientamento energetico

Anche le detrazioni fiscali per i lavori di efficientamento energetico saranno oggetto di modifiche, con le seguenti riduzioni:

- per il **2025**: detrazione del 50% per le spese sostenute dal proprietario e dal titolare di un diritto reale

per la propria abitazione principale. In tutti gli altri casi, la detrazione fiscale è pari al 36% (es. appartamenti sfitti/affittati, seconda casa)

- per il **2026 + 2027**: detrazione del 36% per le spese del proprietario e del titolare di un diritto reale per la propria abitazione principale. Per tutte le altre abitazioni solo del 30%.

#### **Detrazioni fiscali per l'abbattimento delle barriere architettoniche**

In linea generale, le detrazioni fiscali per l'abbattimento delle barriere architettoniche (scale, rampe, ascensori, piattaforme elevatrici) rimarranno pari al 75% fino al 31 dicembre 2025, fatta salva una restrizione riguardante gli interventi agevolati. L'importo detraibile è calcolato come segue:

- max. 50.000 euro di spesa per le case unifamiliari
- max. 40.000 euro di spesa per unità immobiliare per edifici con 2-8 unità immobiliari
- max. 30.000 euro di spesa per unità immobiliare per edifici con più di 8 unità immobiliari

#### **Detrazioni fiscali per l'acquisto di mobili ed elettrodomestici**

La detrazione fiscale per l'acquisto di mobili ed elettrodomestici con contestuale ristrutturazione strutturale scade il 31 dicembre 2024. Per il 2024, il bonus fiscale si applica nella misura del 50% fino a un massimo di 5.000 euro delle spese di acquisto. Il progetto di legge di bilancio prevede anche una proroga dello stesso importo per il 2025.

#### **Detrazione fiscale del 36% per la manutenzione di spazi verdi in immobili residenziali ("bonus verde")**

La detrazione fiscale riguarda la manutenzione straordinaria o la installazione di giardini, aree verdi su balconi e terrazze, nonché l'installazione di impianti di irrigazione o serbatoi d'acqua. Rientrano in questa agevolazione fiscale anche le eventuali spese di progettazione connesse. Il bonus fiscale ammonta al 36%, calcolato su una spesa massima di 5.000 euro per unità immobiliare.

Secondo il progetto di legge finanziaria, sarà abolito il 1° gennaio 2025.

#### **Riduzione delle detrazioni fiscali per redditi pari o superiori a euro 75.000**

Il progetto della legge di bilancio prevede una limitazione generale alle detrazioni fiscali. Le restrizioni si applicano a partire da un reddito annuo superiore a 75.000 euro, con un'ulteriore limitazione per i redditi superiori a 100.000 euro. Sarà introdotto anche un coefficiente familiare, che limiterà il contenimento per i figli a carico. Non ci saranno limitazioni per le spese mediche.

## **ALTRE NOVITÀ FISCALI PER IL 2025**

#### **Bitcoin & Co.**

In futuro potrebbe esserci un aumento dell'imposta sostitutiva dal 26% al 42% per le plusvalenze / altri redditi realizzati a partire dal 1° gennaio 2025 attraverso il riscatto / la vendita a titolo oneroso, lo scambio o la detenzione di criptovalute per un totale di almeno 2.000 euro durante il periodo d'imposta.

#### **Dispositivi POS e registratori di cassa**

A partire dal 1° gennaio 2026, i dispositivi POS destinati al pagamento con carta di debito o di credito dovranno essere collegati in rete con registratori di cassa elettronici.

#### **Rimborso delle spese di servizio in trasferta**

Le spese sostenute in trasferta (ad esempio le spese di taxi, di alloggio e ristorazione e le spese di rappresentanza) possono essere rimborsate ai dipendenti in esenzione d'imposta solo se il pagamento viene effettuato con carta di debito o di credito o con altri mezzi di pagamento tracciabili.

Tale regolamento sulla tracciabilità delle spese si applica anche ai liberi professionisti.

Allo stesso modo, i datori di lavoro possono dedurre queste spese come costi ai fini dell'imposta sul reddito solo se sono pagate con i suddetti mezzi di pagamento tracciabili. Le stesse restrizioni si applicano ai fini dell'imposta sul valore aggiunto Irap.

Le novità riguardano quindi entrambe le parti, il dipendente e il datore di lavoro.

In futuro, i dipendenti avranno bisogno di una carta di debito privata (o una carta prepagata), oppure il datore di lavoro fornirà loro una carta aziendale (di debito o di credito). Infine, il regolamento sui pagamenti senza

contanti si applica anche alle spese di rappresentanza. Le precedenti soglie legate al fatturato rimarranno invariate.

### Auto aziendale in fringe benefit

La legge di bilancio prevede una modifica nel calcolo del benefit riguardante le auto aziendali. Il benefit in natura per le auto aziendali messe a disposizione dei dipendenti per un uso parzialmente privato è determinato in modo forfettario con riferimento ai costi medi determinati annualmente per i vari veicoli dall'Automobile Club Italiano ACI. A tal fine si utilizzano i costi delle tabelle per un chilometraggio di 15.000 km e si applica una certa percentuale di questi a seconda delle emissioni inquinanti dell'auto in questione: Ad esempio per un'auto di fascia media con emissioni di CO2 fino a 160 g/km si applica il 30% dei costi chilometrici forfettari.

Il nuovo regolamento prevede che per le auto **nuove fornite con contratto a partire dal 1° gennaio 2025** si tenga conto solo del tipo di guida, senza considerare i valori delle emissioni. Si farà quindi una distinzione solo tra le auto aziendali con motore a combustione (BEV e ibride plug-in) e quelle elettriche. Il benefit è determinato con riferimento ai costi medi sopra menzionati nelle seguenti percentuali:

- il 10 per cento per motori elettrici (BEV),
- il 20 per cento per i motori ibridi plug-in (PHEV) e
- il 50% in tutti gli altri casi con motore a combustione, indipendentemente dalle emissioni di CO2.

Per i veicoli con motore elettrico, ciò si traduce in benefit che di solito ammontano a meno di 1.000 euro, mentre per i veicoli con motore ibrido la cifra è pari a 2.000-3.000 euro. Sembra invece paradossale l'aumento per le auto aziendali con motore a combustione. In futuro, il benefit per una Fiat Panda sarà di 2.795 euro e di 5.300 euro per una Skoda Octavia, una cifra molto superiore a quella di una Porsche Taycan, ad esempio.

Le modifiche si applicano alle auto aziendali **di nuova immatricolazione**, che **dal 1° gennaio 2025 saranno assegnate** ai dipendenti anche per uso privato come benefit non monetario. Il regolamento precedente può ancora essere applicato per le auto aziendali fornite prima del 31 dicembre 2024. Non è ancora chiaro il regolamento riguardante i veicoli immatricolati fino al 2024 che non vengono assegnati come benefit non monetario fino al 2025 (ad esempio, l'auto aziendale esistente viene assegnata a un nuovo o diverso dipendente).

## IMPOSTA DI BOLLO SULLE FATTURE ELETTRONICHE

**Come noto, l'imposta di bollo pari a 2,00 euro è dovuta su tutte le fatture non soggette a IVA che superano l'importo di 77,47 euro.**

Ecco un breve elenco dei casi in cui l'imposta di bollo è dovuta:

Reverse Charge	art. 74 c. 7 e 8 DPR 633/1972, art. 17, Abs. 6 DPR 633/1972	NO
Split Payment	Art. 17 ter DPR 633/1972	NO
Regimi speciali IVA	art. 74 c. 1 DPR 633/1972	NO
Esente	art. 10 DPR 633/1972	SI
Esportazioni	art. 8 let. a) e b) DPR 633/1972	NO
Cessioni intracomunitarie di beni	art. 41, 42 e 58 DL 331/1993	NO
Servizi internazionali	art. 9 DPR 633/1972	SI
Cessioni ad esportatori abituali	art. 8 let. c) DPR 633/1972	SI
Operazioni assimilate alle esportazioni	art. 8 bis DPR 633/1972	SI
Fuori campo IVA	art. 2, 3, 4, 5, 7 - 7 septies, art. 15 DPR 633/1972	SI
Sistema „minimi“	DL 98/2011	SI
Sistema „forfettari“	DL 190/2014, DL 208/2015, DL 145/2018	SI

Per il pagamento dell'imposta di bollo sulle fatture si applicano determinate scadenze. L'imposta di bollo è dovuta alla fine del 2° mese successivo al rispettivo termine:

- 1° trimestre 2024: 31 maggio 2024
- 2° trimestre 2024: 30 settembre 2024
- 3° trimestre 2024: 2 dicembre 2024
- 4° trimestre 2024: 28 febbraio 2025

Si applicano le seguenti semplificazioni:

- Se l'imposta di bollo per le fatture elettroniche del 1° trimestre è inferiore a 5.000 euro, può essere pagata entro il termine previsto per il 2° trimestre (30 settembre 2024).
- Se l'imposta di bollo per le fatture elettroniche del 1° e del 2° trimestre è inferiore a 5.000 euro, l'intero importo può essere pagato entro la scadenza prevista per il 3° trimestre (2 dicembre 2024).

Non ci sono modifiche alle scadenze di pagamento per il terzo e quarto trimestre, tali rimangono invariate.

In questo caso, tuttavia, il pagamento dovrà ancora essere effettuato singolarmente per il rispettivo trimestre utilizzando i rispettivi codici.

Per il pagamento delle fatture tramite F24, nella sezione erario devono essere utilizzati i seguenti codici:

- "2521" per le marche da bollo delle fatture elettroniche del 1° trimestre
- "2522" per le marche da bollo delle fatture elettroniche del 2° trimestre
- "2523" per le marche da bollo delle fatture elettroniche del 3° trimestre
- "2524" per le marche da bollo delle fatture elettroniche del 4° trimestre
- "2525" Pagamento di eventuali sanzioni
- "2526" Pagamento di eventuali interessi
- L'anno a cui si riferisce l'imposta di bollo deve essere utilizzato come "anno di riferimento".

Per i clienti che ci hanno incaricati dell'inserimento delle fatture e della contabilità, controlliamo le fatture e prepariamo il rispettivo modulo di pagamento F24.

## RENTRI – UN NUOVO INCUBO BUROCRATICO?

***Dopo il lancio fallito del sistema Sistri, il Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica introduce il nuovo sistema di tracciabilità dei rifiuti "Rentri". "Rentri" è il nuovo sistema informatico per la tracciabilità dei rifiuti, con l'obiettivo di registrare e monitorare i dati ambientali.***

Grazie a un accordo d'area, in passato le aziende altoatesine potevano trasportare i propri rifiuti non pericolosi o equivalenti a quelli domestici senza essere iscritte all'albo statale delle imprese ambientali specializzate (categoria 2-bis). Questa possibilità è ora parzialmente compromessa dal nuovo Registro elettronico nazionale per la tracciabilità dei rifiuti (RENTRI).

Con l'introduzione del nuovo sistema digitale RENTRI, c'è il rischio che in alcuni casi l'accordo non regga più e che la nostra amata burocrazia prenda il sopravvento.

Rentri non va confuso con l'Albo nazionale gestori ambientali. Mentre **Rentri** riguarda la **tracciabilità dei rifiuti**, **l'Albo nazionale gestori ambientali** si occupa dei requisiti per il **trasporto dei rifiuti**.

Chi è interessato dalla registrazione?

- Aziende che si occupano della gestione dei rifiuti
- Aziende con rifiuti provenienti da produzione artigianale e industriale con più di 10 dipendenti
- Tutte le aziende con rifiuti pericolosi (anche quelle con meno di 10 dipendenti) – scadenza dipende dal numero di dipendenti

Chi è esente dalla registrazione?

- Produttori di rifiuti senza obbligo di registrazione
- Società / aziende produttrici di rifiuti non pericolosi con un numero di dipendenti inferiore o uguale a 10 (es. artigiani)
- Società / aziende produttrici di altri rifiuti non pericolosi (es. commercio, ristorazione, servizi, settore edile) - a condizione che non producano rifiuti di produzione artigianale e rifiuti pericolosi. Le strutture ricettive devono verificare se hanno attività artigianali accessorie.

- Enti/società che raccolgono/trasportano i propri rifiuti non pericolosi
- Agricoltori che non producono rifiuti pericolosi

Le scadenze per la registrazione sono scaglionate in 3 periodi a seconda delle dimensioni dell'azienda e del tipo di rifiuti.

I nuovi moduli per il registro di entrata e di uscita (= **registro dei rifiuti**) entrano in vigore a metà febbraio. Tutti i vecchi registri dei rifiuti diventeranno inutilizzabili a partire da questa data e si dovrà passare a quelli nuovi. La convalida continuerà a essere effettuata tramite la Camera di Commercio.

La scadenza per la tenuta del **registro rifiuti** in forma digitale è come segue:

- Soggetti - oltre 50 dipendenti - dal 13 febbraio 2025
- Soggetti - tra i 10 e i 50 dipendenti e produttori di rifiuti speciali pericolosi sotto i 10 dipendenti dall'iscrizione al registro RENTRI

Scadenza per la tenuta delle **nuove bolle di accompagnamento dei rifiuti** (Formulario identificativo rifiuti - FIR) in formato digitale:

- Soggetti non obbligati RENTRI, in forma cartacea dal 13 febbraio 2025
- Soggetti obbligati RENTRI e soggetti registrati volontariamente: temporaneamente in forma cartacea dal 13 febbraio 2025; in forma digitale dal 13 febbraio 2026.

Gli obblighi Renti possono anche essere delegati. Il prerequisito è la firma digitale (chiavetta USB) o lo SPID o la carta d'identità elettronica attivata (CIE).

## PATENTE A PUNTI IN EDILIZIA

***Come sappiamo, il Decreto Legge n. 19/2024 ha introdotto la patente a punti nel settore edile a partire dal 1° novembre 2024. Ne diamo qui di seguito una breve sintesi.***

Devono richiedere la patente a punti tutte le imprese (comprese le ditte individuali senza dipendenti), indipendentemente dal tipo di attività (non solo necessariamente "imprese edili"), che **operano "fisicamente" in un cantiere, anche se per un periodo di tempo limitato**. Sono quindi compresi anche artigiani come elettricisti, ingegneri idraulici, falegnami che assemblano mobili o porte, ma anche, ad esempio, giardinieri per la cura del paesaggio esterno, archeologi che portano alla luce vecchi reperti, o arredatori che misurano l'involucro di un edificio, ecc.

Gli unici fornitori **esenti dall'obbligo** di patente a punti sono quelli che forniscono forniture pure o servizi di natura intellettuale (ad esempio ingegneri, architetti, geometri, ecc.) o che sono in possesso di un'attestazione SOA di classe III o superiore.

I cantieri sono luoghi in cui si effettuano lavori edili o di ingegneria civile ed è disponibile un titolo corrispondente (licenza edilizia, SCIA - segnalazione certificata di inizio lavori o segnalazione giurata di inizio lavori).

La domanda di rilascio della patente a punti deve essere presentata tramite il portale del Ministero del Lavoro utilizzando uno SPID o una carta d'identità elettronica. In tale sede devono essere rese anche alcune dichiarazioni, tra cui l'iscrizione alla Camera di Commercio, l'assolvimento degli obblighi formativi in materia di sicurezza sul lavoro da parte del datore di lavoro, dei dirigenti e dei lavoratori autonomi, il possesso del DURC in corso di validità, il possesso del documento di valutazione dei rischi (DVR), il possesso del certificato di regolarità fiscale (DURF - in caso di subappalti) e la nomina del responsabile della sicurezza sul lavoro (RSPP) nei casi previsti dalla normativa vigente.

Inizialmente, la patente a punti contiene **30 punti**. Si è autorizzati a lavorare nei cantieri con almeno 15 punti. È possibile lavorare con meno di 15 punti solo se i lavori già iniziati devono ancora essere completati. Oltre ai 30 punti iniziali, ogni richiedente può ricevere fino a un massimo di 100 punti. Di questi, altri 30 punti sono legati alla storia dell'azienda e all'assenza di misure che abbiano contribuito a detrarre punti. Altri 40 punti vengono assegnati per gli investimenti e la formazione in materia di sicurezza sul lavoro effettuati nel corso delle attività dell'azienda. Tuttavia, le domande per questi punti aggiuntivi possono essere presentate solo a partire dal 1° gennaio 2025.

La patente può essere **ritirata** se vengono fornite informazioni false sull'esistenza di una o più condizioni che vengono scoperte durante il controllo dopo il rilascio. L'impresa o il lavoratore autonomo può richiedere una nuova patente di guida 12 mesi dopo il ritiro della patente.

La patente a punti con meno di 15 punti non consente alle imprese e ai lavoratori autonomi di svolgere le loro attività, ad eccezione del completamento di ordini o subappalti in corso, se il lavoro svolto rappresenta più del 30% del valore dell'ordine. Le imprese prive di patente a punti e quelle con meno di 15 punti sono soggette a una **sanzione amministrativa** pari al 10% del valore dei lavori (**minimo 6.000 euro**) e all'esclusione dalla partecipazione agli appalti pubblici per un periodo di sei mesi.

Se vengono decurtati meno di 15 punti, questi possono essere recuperati attraverso la formazione e gli investimenti nella sicurezza sul lavoro.

## AGEVOLAZIONI PER LE PICCOLE IMPRESE 2025

**Anche per il 2025 sono previsti contributi in conto capitale per le micro e piccole imprese nei settori del commercio, dei servizi, dell'artigianato e dell'industria nell'ambito di un concorso in Alto Adige. A partire dal 4 novembre 2024 e fino al 28 febbraio 2025, le imprese possono presentare la relativa domanda.**

L'importo minimo è di 15.000 euro e l'importo massimo di 500.000 euro non potrà essere superato. L'agevolazione ammonta a un massimo del 20% dei costi ammissibili.

Sono ammissibili gli investimenti in beni mobili (esclusi i sistemi di illuminazione e le pareti divisorie) per la costruzione o l'ampliamento di impianti produttivi, le spese per la diversificazione della produzione attraverso nuovi prodotti aggiuntivi o gli investimenti per un cambiamento fondamentale dell'intero processo produttivo.

La **domanda online** può essere presentata solo dall'impresa tramite SPID attraverso il portale MyCivis dell'Amministrazione provinciale.

Per il calcolo dell'agevolazione vengono stilate tre **graduatorie** (per le micro e piccole imprese dell'artigianato e dell'industria e per le imprese del commercio e dei servizi) in base al punteggio. I punti vengono assegnati anche tenendo conto della formazione per l'apprendistato, delle imprese femminili o delle "nuove" imprese, delle attività di ricerca e sviluppo, della debolezza strutturale del territorio, dell'utilizzo della cubatura edilizia esistente, della crescita, della debolezza strutturale o sulla base di certificazioni di sostenibilità. Alle aziende con certificazione "audit famigliaelavoro" e certificazione di parità di genere viene attribuito un peso maggiore. Vengono inoltre assegnati punti aggiuntivi per le misure di prevenzione degli sprechi, come la donazione di prodotti alimentari e non alimentari a organizzazioni caritatevoli.

La domanda dovrà essere accompagnata da una descrizione del progetto di investimento, da una spiegazione dei punti assegnati e dalle relative **stime dei costi**.

L'investimento deve **riguardare l'anno 2025**, per cui:

- l'ordine, la consegna e la fattura possono avvenire nel 2025;
- l'ordine e l'acconto (minimo del 20%) possono essere effettuati nel 2025 e la consegna e la fattura finale nel 2026;
- l'ordine, l'acconto (minimo del 20%) e la consegna possono avvenire nel 2025 e la fattura finale nel 2026;

Il contributo statale non è cumulabile con altre sovvenzioni come il contributo "Nuova Sabatini".

## RINVIO ATTRIBUZIONE CODICE IDENTIFICATIVO CIN

**L'obiettivo dell'introduzione del codice identificativo nazionale per le strutture ricettive è quello di creare trasparenza e limitare la concorrenza sleale (ad esempio, la locazione di alloggi privati a scopo turistico).**

Il codice identificativo deve essere richiesto dal proprietario/rappresentante legale presso il Ministero tramite una procedura online. La scadenza è stata posticipata all'ultimo momento dal 1° novembre 2024 al 1° gennaio 2025. In futuro, il CIN dovrà essere dichiarato nella rispettiva dichiarazione dei redditi del proprietario delle unità abitative.

Ecco il link al BDSR per la domanda: <https://bdsr.ministeroturismo.gov.it/> .

Saremo lieti di aiutarvi in caso di ulteriori domande o difficoltà nella registrazione del CIN.

Cordiali saluti

**CONTOR**



Dr. Werner Teutsch

*La presente circolare rappresenta un'offerta informativa non vincolante e ha finalità informative di carattere generale. Non si tratta di consulenza legale, fiscale o commerciale. Contor non è responsabile della correttezza, attualità e completezza delle informazioni. In conformità con l'attuale regolamento generale sulla protezione dei dati, desideriamo informarvi che, nell'ambito del nostro lavoro, vi invieremo circolari e elenchi di scadenze non vincolanti in cui vi informiamo sui nuovi sviluppi nel diritto tributario e commerciale nonché scadenze e adempimenti fiscali. Se non desiderate più ricevere tali informazioni in futuro, potete opporvi in qualsiasi momento inviando un messaggio a [post@contor.it](mailto:post@contor.it).*